

CHECKLIST MOTIVAZIONI

L' LP n. 16/2015 e il D.lgs. 36/2023 prevedono una serie di possibili opzioni decisionali che devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.

La presente check-list funge da supporto operativo per le stazioni appaltanti.

Le seguenti formulazioni sono riportate a titolo esemplificativo e possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti all'interno della relazione unica, della determina a contrarre, della documentazione di gara, della relazione interna, ecc.

Si precisa che il presente documento include esclusivamente i diversi casi riferiti alla fase di gara e non alla fase esecutiva.

Ambito tematico:	Sottocategorie	Riferimenti normativi	Indicazioni e osservazioni
<u>Applicazione delle misure ai sensi degli artt. 20 e 21 della LP 16/2015</u> <u>Consultazioni preliminari di mercato e coinvolgimento preliminare di candidati o offerenti</u>	L'indicazione delle misure applicate ai sensi degli articoli 20 e 21 della LP 16/2015, a seguito di consultazioni preliminari di mercato, al fine di garantire che la partecipazione del candidato o dell'operatore economico che ha prestato consulenza alla stazione appaltante o ha in altro modo partecipato alla preparazione della procedura di affidamento non abbia falsato la concorrenza.	Artt. 20 e 21 LP 16/2015	Esempi di misure applicate: - Comunicazione agli altri candidati o offerenti delle informazioni pertinenti che sono state scambiate o acquisite nell'ambito della partecipazione del candidato o dell'offerente alla gara oppure alla preparazione della procedura; a tal fine deve essere confermato che è stato redatto un documento contenente le informazioni rilevanti scambiate o acquisite durante la partecipazione del candidato o dell'offerente alla fase preparatoria della procedura; - Fissazione di termini congrui per la presentazione delle offerte.
	Le motivazioni alla base delle decisioni adottate in relazione ai contributi e alle informazioni acquisite nel corso delle consultazioni preliminari di mercato oppure, qualora la stazione appaltante decida, a seguito di tali consultazioni, di non procedere con l'indizione di una procedura di gara, le motivazioni relative a tale scelta.	Art. 21 LP 16/2015	
<u>Suddivisione in lotti</u>	<i>(per appalti di lavori)</i> Ai sensi degli artt. 3 e 28, comma 2, della LP 17 dicembre 2015, n. 16 e dell'art. 58 del D.lgs 36/2023, indicare le motivazioni per cui non è stata effettuata la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali e/o quantitativi; oppure Ai sensi degli artt. 3 e 28, comma 2, della LP del 17 dicembre 2015, n. 16 e dell'art. 58 del D.lgs n. 36/2023, indicare le motivazioni e le modalità con cui si è deciso di procedere alla	Artt. 3 e 28 LP 16/2015	La decisione per la quale non è stata effettuata la suddivisione in lotti o la decisione per la quale si è deciso di suddividere in un determinato numero di lotti ai sensi dell'art 28, comma 2 della LP 16/2015 va motivata nella relazione unica o nei documenti di gara. Per la definizione dei lotti vedasi art. 3 della LP 16/15. Art. 28 LG 16/2015: <i>„(2) Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla</i>

	suddivisione in un determinato numero di lotti funzionali, prestazionali e/o quantitativi.* <i>(per appalti di servizi e forniture)</i> Ai sensi degli artt. 3 e 28, comma 2, della LP del 17 dicembre 2015, n. 16 e dell'art. 58 del D.lgs n. 36/2023, indicare le motivazioni per cui il progetto relativo al servizio o alla fornitura non è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali e/o quantitativi; oppure Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della LP del 17 dicembre 2015, n. 16 e dell'art. 58 del D.lgs n. 36/2023, indicare le motivazioni e le modalità con cui si è deciso di procedere alla suddivisione in un determinato numero di lotti funzionali, prestazionali e/o quantitativi.*		<i>promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese."</i>
	*Indicazione dei criteri qualitativi o quantitativi concretamente seguiti nella suddivisione in lotti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 28 della LP n. 16/2015. Le motivazioni per cui la stazione appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5, ha limitato il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un medesimo offerente. In tal caso, il bando di gara o la lettera di invito alla presentazione delle offerte devono indicare la motivazione specifica di tale scelta e il criterio di selezione non discriminatorio per l'individuazione del lotto o dei lotti da assegnare all'operatore economico che, pur risultando aggiudicatario oltre il limite massimo, si sia comunque collocato in posizione utile. Le motivazioni per cui la stazione appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5, ha limitato il numero di lotti per i quali è ammessa la partecipazione, alle medesime condizioni indicate nel punto precedente e, se del caso, in considerazione dell'elevato numero di operatori economici attesi. Anche in questo caso si applica l'ultima frase del punto precedente. Le motivazioni per cui la stazione appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5, si è riservata la facoltà di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati allo stesso operatore economico, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione	Art. 28 LP 16/2015	Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della LP n. 16/2015, deve essere motivata non solo la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti per l'affidamento del servizio o della fornitura, ma anche la decisione relativa alla suddivisione in un determinato numero di lotti, all'interno del verbale di gara, del provvedimento di indizione della procedura o nella documentazione di gara. Art. 28 LP n. 16/2015: „(3) <i>Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.</i> (4) <i>La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.</i> (5) <i>Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare</i>

	comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.		<i>alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.</i>
<u>Rotazione</u>	Le motivazioni per la mancata applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023.	Art. 49 D.lgs. 36/2023	In linea generale, il principio di rotazione non si applica: - negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro (art. 49, comma 6, D.lgs. n. 36/2023); - nei casi adeguatamente e motivatamente giustificati dal RUP mediante apposita relazione. Tale motivazione deve necessariamente tener conto di tutti e tre i seguenti criteri: - struttura particolare del mercato; - l'effettiva assenza di alternative; - il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in base alla dimostrata affidabilità dell'operatore economico e alla sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
<u>Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE</u>	Indicazione con riferimento alle procedure negoziate senza previa pubblicazione al di sotto della soglia comunitaria (procedure negoziate ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 16/2015):	Art. 26 LP 16/2015	
	- in merito a situazioni particolari e specificamente motivate, che nei casi in cui non sia praticabile alcuna altra procedura di selezione dei partecipanti, richiedono il ricorso a un sorteggio o ad altra procedura di selezione casuale dei nominativi;	Art. 26 c. 2 LP 16/2015	Art. 27 LG 16/2015: (2) <i>Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.</i>
	- in merito all'eventuale utilizzo motivato delle procedure ordinarie per la selezione dell'aggiudicatario, nel rispetto dei termini massimi stabiliti per la conclusione dei procedimenti negoziati;	Art. 26 c. 4 LP 16/2015	Art. 27 LG 16/2015: (4) <i>È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.</i>
	- in merito all'accertamento di un interesse transfrontaliero certo;	Art. 26 c. 5 LP 16/2015	Art. 27 LG 16/2015: (5) <i>Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La Giunta</i>

			provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
<u>Stand still</u>	Motivi fondati di particolare urgenza per i quali la stazione appaltante non è in grado di attendere il decorso del termine di 32 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione per la stipula del contratto (fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, della L.P. n. 16/2015).*	Art. 39 c. 1 LP 16/2015	Art. 39 LG 16/2015: (1) L'amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 32 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine. (2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4; 128) 129)
	*Il termine dilatorio, comunque, non si applica e quindi non è necessario motivare: - quando a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; - nel caso di un appalto basato su un accordo quadro; - nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; - nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4;		
<u>Criteri di aggiudicazione</u>	Indicazione del criterio di aggiudicazione per l'affidamento del contratto ai sensi dell'articolo 33 della L.P. 16/2015 e, in relazione a tale criterio, l'indicazione:	Art. 33 LP 16/2015 Art. 47 LP 16/2015 (in caso di lavori)	
	- della motivazione per cui, nel caso di aggiudicazione in base al prezzo, non viene applicata la procedura a prezzi unitari prevista dal comma 1 dell'art. 33;	Art. 33 c. 1 LP 16/2015	Art. 33 LG 16/2015: (1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.
	- della motivazione per cui è previsto un appalto a corpo ai sensi dell'art. 47, comma 1;	Art. 47 c. 1 LP 16/2015	Art. 47 LG 16/2015: (1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. Il/la RUP può ricorrere all'appalto a corpo, motivando espressamente tale scelta in base alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro.
	- della motivazione per cui, come criterio di aggiudicazione, viene utilizzato esclusivamente il prezzo o esclusivamente il costo, nelle gare	Art. 33 c. 3 LP 16/2015	Art. 33 LG 16/2015: (3) L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale

	basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto disposto dall'art. 33, comma 3, secondo periodo;		<i>gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.</i>
	- degli eventuali motivi oggettivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, per i quali non è possibile effettuare la ponderazione dei criteri selezionati , nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	Art. 33 c. 10 LP 16/2015	Art. 33 LG 16/2015: <i>(10) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.</i>
<u>Criteri ambientali minimi</u>	La motivazione per la quale l'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali previsti dai criteri ambientali minimi a livello statale subisce una deroga.	Art. 35 c. 5 LP 16/2015	Per ragioni di natura tecnica o di mercato, da indicare in un'apposita relazione redatta dal RUP con il supporto del progettista e del verificatore del progetto, se presenti. I CAM prevedono la possibilità di non applicare alcune parti, ma solo in determinati contesti e per motivi specifici, e sempre in conformità alle disposizioni dei singoli criteri ambientali minimi. Non si tratta, pertanto, di una non applicazione generale, bensì di un'eccezione giustificata da circostanze particolari, come l'indisponibilità sul mercato di prodotti conformi o la presenza di motivazioni legate alle caratteristiche del sito che rendono impossibile l'applicazione di determinati criteri. Per gare aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando i CAM prevedono criteri premianti ma questi non vengono applicati.
<u>Commissione di valutazione</u>	La motivazione per cui, nelle procedure di gara per l'affidamento di appalti o concessioni basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, si può rinunciare alla nomina della commissione di valutazione.	Art. 34 c. 3 LP 16/2015	Si può rinunciare alla nomina della commissione di valutazione quando la valutazione tecnica deve essere effettuata esclusivamente sulla base di criteri tabellari, che non richiedono giudizi discrezionali o valutazioni tecniche. Il RUP verificherà, nell'ambito della valutazione tecnica, l'assenza di margini di discrezionalità.
<u>Termini di pagamento</u>	La motivazione per cui, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo riguardanti ai contratti di lavori (art. 125, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023) e/o per il pagamento del saldo nei contratti di lavori, servizi e forniture (art. 125, comma 7, D.Lgs. n.	Art. 125, c. 2 D.lgs 36/2023 Art. 125 c. 7 D.lgs 36/2023	L'articolo 125, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che i pagamenti degli acconti siano effettuati entro 30 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori. Tuttavia, può essere previsto un termine diverso

	36/2023), sono stati stabiliti termini di pagamento superiori a 30 giorni dalla data di emissione di ciascun stato di avanzamento o dal positivo collaudo o verifica di conformità, qualora ciò sia giustificato dalla particolare natura del contratto o da alcune delle sue specifiche caratteristiche.		qualora ricorrano le seguenti condizioni: - il termine superiore ai 30 giorni deve essere oggettivamente giustificato dalla particolare natura del contratto o da alcune delle sue caratteristiche; - tale termine non può superare i 60 giorni; - deve essere espressamente previsto nel contratto. ► In assenza di accordi specifici con l'appaltatore, nel contratto deve essere indicato il termine di 30 giorni per il pagamento degli acconti, come previsto dalla legge. L'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il pagamento del saldo avvenga entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo provvisorio o dal rilascio del certificato di regolare esecuzione. Anche in questo caso può essere previsto un termine diverso, purché ricorrano le seguenti condizioni: - il termine superiore ai 30 giorni deve essere oggettivamente giustificato dalla particolare natura del contratto o da alcune delle sue caratteristiche; - tale termine non può superare i 60 giorni; - deve essere espressamente previsto nel contratto. ► In assenza di accordi specifici con l'appaltatore, nel contratto deve essere indicato il termine di 30 giorni per il pagamento degli acconti, come previsto dalla legge.
Limitazione del subappalto (e del subappalto a cascata)	<u>Limitazione dell'affidamento in subappalto di determinate prestazioni:</u> Qualora la stazione appaltante intenda vietare il subappalto di specifiche prestazioni a causa delle caratteristiche particolari della gara, della necessità di rafforzare il controllo sui luoghi di lavoro per garantire una migliore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, oppure per prevenire rischi di infiltrazioni mafiose, ecc. <u>Prestazioni che non possono formare oggetto di subappalto*:</u> Le stazioni appaltanti possono, previa adeguata motivazione nella decisione a contrarre e con indicazione nei documenti di gara, individuare – ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – le prestazioni o i lavori che, per le specifiche caratteristiche dell'appalto, devono essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario.	Art. 119, D.lgs 36/2023	Esempio: L'aggiudicatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: [indicare quali] al fine di garantire che [indicare le motivazioni].

	<u>Attenzione:</u> Ogni limitazione del subappalto deve essere accompagnata da una motivazione che resista a eventuali contestazioni in merito alla sua “anormalità” e/o “irragionevolezza”, poiché rappresenta una restrizione del principio di libera concorrenza. La motivazione appropriata, ai sensi dell’art. 119, comma 2, terzo e quarto periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale viene limitato il subappalto, deve essere fornita, tenendo conto, se del caso, anche di quanto previsto dall’art. 104, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, e indicando le prestazioni o i lavori oggetto dell’appalto che, pur potendo essere subappaltati, non possono essere ulteriormente subappaltati ai sensi del comma 17 dello stesso articolo.		
	<u>Subappalto a cascata (di secondo livello)</u> (Devono essere definite e motivate le prestazioni che, rispetto al subappaltatore principale, non possono formare oggetto di ulteriori subappalti.)		Esempio: Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate, ma non possono costituire oggetto di ulteriori subappalti: [indicare le prestazioni]. Ciò al fine di garantire che [indicare le motivazioni].
	<u>Subappalto a cascata (oltre il secondo livello)</u> (Devono essere definite e motivate le prestazioni che non possono essere subappaltate oltre il secondo livello.)		Le seguenti prestazioni, ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023, non possono essere oggetto di subappalti successivi oltre il secondo livello: Ciò al fine di garantire che [indicare le motivazioni].
<u>Garanzia provvisoria</u>	I requisiti specifici ai sensi dell’articolo 27, comma 10, della L.P. 16/2015, in base ai quali è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 26 della stessa legge.	Art. 27 c. 10 LP 16/2015	Solo nel caso di procedura negoziata sotto soglia comunitaria: la stazione appaltante, tenuto conto della natura e delle caratteristiche specifiche della singola procedura, può – con adeguata motivazione e in presenza di particolari esigenze – richiedere la presentazione della garanzia provvisoria. <i>(10) Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre</i>

			oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
<u>Garanzia definitiva</u>	Riduzione fino all'1% oppure aumento fino al 4%	Art. 36 Abs. 1 LP 16/2015	Art. 36 LG 16/2015: (1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ed è pari al due per cento dell'importo contrattuale. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della garanzia sino all'uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento.
	Esenzione dalla garanzia definitiva	Art. 36 c. 1-bis LP 16/2015 Art. 26 c. 1 LP 16/2015	Art. 36 LG 16/2015: (1-bis) In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 26, comma 1.
	Esenzione dalla garanzia definitiva	Art. 36 c. 1-ter LP 16/2015	Art. 36 LG 16/2015: (1-ter) Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
<u>Obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione, l'occupazione di una quota di giovani e donne (quota del 30%)</u>	Motivazione per il mancato inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 relativi ai criteri per la promozione dell'imprenditorialità giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, della parità di genere e dell'assunzione di giovani sotto i 36 anni e di donne, <i>oppure</i>	Art. 1, c. 4 Allegato II.3, D.lgs 36/2023 Art. 47, c 4 e 7 Legge 108/2021	Esempi di motivazioni: Vedi documento: A13 – Vademecum Clausole sociali – D.Lgs. n. 36/2023 https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e9919b4d-1ae9-0168-4763-5ecd5c8178f0/be212e48-b5da-4ff3-85ce-c24c25aff353/p684044_vademecum-clausole-sociali-2025.docx.pdf

	Motivazione per la fissazione di una quota ridotta del % rispetto all'obbligo dell'appaltatore di garantire, per le nuove assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto o allo svolgimento delle attività connesse o strumentali, una percentuale minima del 30 % di giovani e donne, sulla base della seguente motivazione.		
<u>Quote minime dei raggruppamenti di imprese</u>	Ai sensi dell'articolo 68, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, le quote di esecuzione possono essere liberamente determinate in sede di presentazione dell'offerta, salvo diversa indicazione nei documenti di gara o nel disciplinare di gara, che deve essere debitamente motivata dalla stazione appaltante in conformità a un approccio qualitativo.	Art. 68 D.lgs 36/2023	
<u>Stipula del contratto</u>	Il contratto deve essere stipulato entro il termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, oppure entro un diverso termine, purché giustificato dall'interesse dell'ente aggiudicatore/stazione appaltante , tenuto conto dell'interesse generale a una tempestiva esecuzione del contratto; tuttavia, la stipula non può avvenire prima del termine previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo.	Art. 18 D.lgs. 36/2023	Art. 18 D.lgs. 36/2023: 2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, <u>la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:</u> a) <u>per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;</u> b) <u>nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;</u> c) <u>nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.</u>